

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Provincia di Roma

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AMBIENTALE

ATTO N° 056 | OGGETTO: Variazione intestazione ruolo terreni Sig.ra ARMANI CARLA.

Del 06 Luglio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni consiliari n° 1 del 29.01.1991, n° 11 del 31.05.1991 e n° 43 del 29.11.1991, divenute esecutive ai sensi di legge;

Vista la legge 1766/27;

Visto il R.D. 332/28;

Visto l'art. 16 del regolamento uso civico vigente presso l'Ente;

Visto l'art. 3) lettera b) del Regolamento per la concessione e conduzione delle quote di oliveto;

PREMESSO CHE:

- L'Ente è proprietario di terreni aventi la "qualitas soli" di demanio civico occupati in varie epoche storiche;
- Sulla scorta di un progetto di legittimazione redatto negli anni sessanta e mai giunto a compimento, l'Ente annualmente redige un ruolo denominato "occupazioni abusive comunali macchiosi" riferendosi al riconosciuto possesso di terreni da parte di altrettante ditte e successive modificazioni intervenute nel corso degli anni;
- L'Ente con medesima cadenza annuale, predispone un ruolo denominato "concessione a semina straordinaria" sulla base di un piano di quotizzazione per varie località predisposto anch'esso negli anni sessanta e comunque nel non rispetto di quanto previsto dalla legge 1766/27 e successivo R.R. 332/28 in materia di quotizzazione;
- Le occupazioni iscritte a ruolo "Comunali Macchiosi in territorio di Tolfa ed Allumiere", "Tenuta Sbroccati" nonché per le "Occupazioni abusive e Concessioni Particolari" sono da ritenersi "sine titulo" in attesa di legittimazione perché prive di qualsiasi titolo; i terreni iscritti nel ruolo "Concessione a semine straordinarie" sono da ritenersi anch'esse occupazioni abusive "sine titulo" in quanto il titolo non si riconosce valido e pertanto assoggettabili, ai sensi dell'art. 25 del R.D. 332/28, come i comunali macchiosi, all'applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 1766/27;
- Il rimborso che gli occupatori versano all'Ente ha natura di frutti indebitamente percepiti a fronte della natura collettiva dei terreni e fruita a livello privatistico;
- Nel 1984 iniziò la verifica demaniale ad opera del perito Ing. Sergio Paribelli giunta a compimento soltanto per una piccola parte dei terreni ristretti nella tenuta denominata "Sbroccati";
- Le operazioni suddette rientravano nell'istituto previsto dalla normativa per la sistemazione dei demani civici e delle terre gravate e pertanto, nelle more del compimento della verifica demaniale, si rende necessario regolamentare la gestione di questi terreni;
- Qualora gli occupatori chiedessero la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/27, uno dei tre requisiti da verificare è il possesso ininterrotto per almeno un decennio;
- Il decennio di possesso si intende perpetrato non necessariamente per intero dall'occupatore facente istanza, ma anche cumulativamente da più possessori, comunque per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni;

- Pervengono all'Ente istanze di variazione di possesso;
- Il Consiglio Universitario si è determinato già in passato in sede di approvazione di regolamento usi civici, dello statuto e di alcune deliberazioni quadro n° 1 del 29.01.1991, n° 11 del 31.05.1991 e n° 43 del 29.11.1991;
- Ne discernono le seguenti linee guida:
 1. Il possesso di terreni inseriti a ruolo "Comunali Macchiosi in territorio di Tolfa ed Allumiere", "Tenuta Sbroccati" nonché per le "Occupazioni abusive e Concessioni Particolari", può essere ceduto esclusivamente ad utenti residenti da almeno cinque anni ad Allumiere. In deroga, il possesso può cedere a non utenti purché legati da vincolo di parentela con il cedente del possesso in linea retta, collaterale e affine entro il quarto grado;
 2. Il possesso di terreni inseriti a ruolo concessioni straordinarie a semina può essere ceduto: in applicazione di quanto previsto al precedente punto 1) ed inoltre, solo verso coloro che non siano già possessori di altra quota iscritta a ruolo concessione straordinaria a semina.

Vista la nota del 5 Luglio 2021, protocollo n. 0472, presentata dalle signore **ARMANI MARIA** nata ad Allumiere il 01.05.1953 C.F. RMN MRA 53E41 A210S e **ARMANI CARLA** nata ad Allumiere il 11.11.1945 C.F. RMN CRL 45S51 A210V cointestatarie nel possesso dell'appezzamento di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere in territorio del Comune di Allumiere in località "Forcese", distinto in catasto al foglio n. 3 particelle n. 41 di Ha 1.30.70 e n. 42 di ha 0.03.40 per una superficie complessiva di ha 1.34.10 con la quale chiedono la variazione sui ruoli universitari a favore della Signora **ARMANI CARLA** nata ad Allumiere il 11.11.1945 e residente a Roma in via Luigi Lablache n. 4 C.F. RMN CRL 45S51 A210V;

Considerato che le firme apposte sulla domanda di variazione ruolo sono state dichiarate autentiche ai sensi dell'art. 2703 del C. C.;

Ritenuto che la richiesta di variazione è conforme a quanto previsto d ai precedenti punti 1) e 2);

Ritenuto che l'Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità per eventuali di diritti di terzi in ordine all'effettiva occupazione del terreno "De quo" emergenti da verifica demaniale per la sistemazione definitiva riportata in premessa, ovvero, da perizia demaniale su richiesta di legittimazione;

Che il soggetto beneficiario dichiara, sempre nella stessa istanza, di obbligarsi al pagamento di quanto verrà richiesto dall'Ente;

Ritenuto procedere alla variazione del ruolo universitario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale della presente determina:

1. di procedere alla variazione e la intestazione del ruolo terreni a favore della Signora **ARMANI CARLA** nata ad Allumiere il 11.11.1945 e residente a Roma in via Luigi Lablache n. 4 C.F. RMN CRL 45S51 A210V dell'appezzamento di terreno di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere in territorio del Comune di Allumiere in località "Forcese", distinto in catasto al foglio n. 3 particelle n. 41 di Ha 1.30.70 e n. 42 di ha 0.03.40 per una superficie complessiva di ha 1.34.10;
2. la variazione viene fatta alle condizioni particolari seguenti:
 - a) è obbligo del possessore di provvedere, a sue complete spese, alla manutenzione della chiudenda e dei manufatti esistenti, di costruire o ricostruire quelli inesistenti o danneggiati, in maniera che, alla scadenza, anche se prorogata o rinnovata, il terreno risulti completamente recintato in ogni suo lato mediante chiusure idonee e sufficienti a contenere il bestiame;
 - b) è obbligo del possessore provvedere altresì alla buona coltivazione delle piante esistenti, ripulire il terreno da arbusti, rovi, spinì od altri fruttacci spinosi insistenti sul suolo nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in maniera che il terreno risulti comunque migliorato, per avvalersi della legittimazione (art. 9 L. 1766/27);

- c) le piante da frutto, da legna e le altre essenze arboree sono di pertinenza dell'Ente concedente. Esse non potranno essere recise né utilizzate dal possessore se non mediante autorizzazione come dal Regolamento di Uso dei Beni (Art. 39) dell'Ente proprietario;
- d) è riservato all'Ente l'accesso (per rilievi, misurazioni, controlli tecnici, ecc.) ed il transito sui terreni concessi, diritti questi da esercitarsi in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità anche con mezzi meccanici, macchine agricole ed altri;
- e) la corrisposta annuale per il godimento dei frutti indebitamente percepiti, anche a titolo di rimborso delle spese generali ed amministrative, è determinata nella misura fissata "con riparto" per i terreni a coltura dell'annata agraria cui il pagamento si riferisce e dovrà essere riscossa mediante apposito ruolo e con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle II. DD. ed in base al Regolamento ed alle leggi vigenti;
- f) il "riparto delle spese" è commisurato ad ettaro ed applicato alla effettiva estensione del terreno posseduto;
- g) è causa di decadenza del possesso il mancato pagamento del "Riparto" e lo stato di morosità del possessore per due esercizi consecutivi;
- h) il possesso ha carattere precario e, anche se prorogata, può durare, al massimo, finché l'Amministrazione concedente o il Commissario degli Usi Civici non disporranno diversamente del terreno (art. 29 del R.D. 26.02.1928 n° 332);
- i) la corrisposta per l'annata agraria di cui alla precedente lettera g), è rivalutabile ad ogni anno agrario prorogato al tasso stabilito dall'Ente concedente;
- j) per quanto non previsto nelle precedenti condizioni, valgono le norme regolamentari e le leggi in materia;
- k) qualora il fondo sia intercluso o motivo di inclusione di un altro fondo l'accesso alla via pubblica è regolamentato secondo gli articoli 1051-1052 del C. C.;

L'Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità per eventuali di diritti di terzi in ordine all'effettiva occupazione del terreno "De quo" emergenti da verifica demaniale per la sistemazione definitiva riportata in premessa, ovvero, da perizia demaniale su richiesta di legittimazione;

- 3. di richiedere il pagamento di euro 20,00 al beneficiario della intestazione da incassarsi sul capitolo 70, codice 1.03.0070 "Diritti di segreteria" del bilancio corrente quale rimborso spese una tantum a favore dell'Ente;
- 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.—

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. TESTA Gualtiero



**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' DELL'ENTE**

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento di Contabilità, è esecutiva.

Allumiere, li 26/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NOTE: _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno 16 LUG 2021 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 0607 alla categoria 4
Allumiere, li 16 LUG 2021

IL MESSO